

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SEZIONE PRIMA CIVILE**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CROLLA Cosmo - Presidente/Relatore  
Dott. FIDANZIA Andrea - Consigliere  
Dott. DONGIACOMO Giuseppe - Consigliere  
Dott. D'AQUINO Filippo - Consigliere  
Dott. AMATORE Roberto - Consigliere

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

sul ricorso iscritto al n. xxxx/2018 R.G. proposto da:

**Fallimento DEBITRICE Srl,**

- ricorrente -

**CONTRO**

**BANCA,**

- controricorrente -

avverso il decreto di Tribunale Prato di cui al procedimento nr. xxx/2017 depositato in data 17/11/2017.

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14 gennaio 2025 dal Consigliere Relatore Dott. COSMO CROLLA.

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

1 **BANCA** (di seguito denominata per brevità Banca) depositò in data 11.11.2016 domanda tardiva di insinuazione al passivo del Fallimento **DEBITRICE Srl** per il credito di Euro 1.078.843,92, vantato in forza di mutuo fondiario; la Banca aveva promosso esecuzione individuale, sulla scorta del privilegio processuale ex art 41 D.Lgs. 383/93 (di seguito indicato per brevità "TUB"), ottenendo l'assegnazione delle somme giusta provvedimento del Giudice dell'Esecuzione del 1/6/2016.

2 Il Giudice Delegato rigettò la domanda in quanto l'istanza era "ultratardiva" e non era stato impugnato il precedente provvedimento di diniego di ammissione allo stato passivo del 23/6/2011.

2.1 L'opposizione allo stato passivo proposta da **BANCA** veniva accolta con decreto del Tribunale di Prato del 17/11/2017 che disponeva l'ammissione del credito vantato dalla banca per Euro 1.078.843,92 in collocazione privilegiata ipotecaria.

3 Il Tribunale di Prato osservava: i) la Banca aveva proposto una prima domanda di insinuazione al passivo senza il rispetto dei termini di cui all'art. 101 comma 1 L. fall. nel 2010, che era stata dichiarata inammissibile dal G.D. con decreto non impugnato dal creditore senza

che fosse stata esaminata la questione dell'intrapresa esecuzione individuale ex art 602 c.p.c. da parte dell'istituto di credito nei confronti di terzi acquirenti del bene sottoposto ad ipoteca; ii) non era preclusa la riproposizione della domanda in quanto la dichiarazione di inammissibilità era inidonea ad acquisire valore di giudicato endofallimentare; iii) solo con il passaggio in giudicato della sentenza di revocatoria del trasferimento del bene oggetto di ipoteca, avvenuto in data 9/6/2016, era sorta la possibilità per l'istituto di credito di potersi insinuare nel passivo del fallimento in via ipotecaria, in quanto a partire da quel momento il bene era rientrato nell'attivo fallimentare; prima di tale data **BANCA**, pur avendo promosso, in virtù del diritto di sequela che assiste il creditore ipotecario, azione esecutiva nei confronti del terzo proprietario, avrebbe potuto far valere il proprio credito in sede fallimentare ma solamente in via chirografaria; iv) **BANCA** non avrebbe potuto neppure chiedere l'ammissione con riserva, stante la tassatività delle ipotesi di cui all'art 96 comma 3 L. fall. e l'impossibilità di ricondurre la fattispecie all'ipotesi del credito condizionato; v) la definitiva revocatoria del trasferimento del bene e la conseguente apprensione del bene nell'attivo costituivano dunque fatti nuovi integranti la causa non imputabile che giustificava la nuova insinuazione tardiva.

4 Il Fallimento **DEBITRICE Srl** ha proposto ricorso per Cassazione affidato a quattro motivi, **BANCA** ha svolto difese con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative.

### MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il **PRIMO MOTIVO** denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 51, 52, 93, 96 comma 1, 101 L. Fall. e 41 D.Lgs. 385/1993: il ricorrente contesta l'argomentazione posta dal Tribunale a giustificazione della tardività della domanda di insinuazione allo stato passivo, in quanto secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità era ben possibile la proposizione della domanda di ammissione allo stato passivo in via privilegiata ipotecaria anche nell'ipotesi di momentanea mancata presenza del cespite nell'attivo fallimentare, essendo sufficiente in sede di verifica dello stato passivo l'accertamento del credito e della correlativa causa di prelazione, di tal che né il passaggio in giudicato della sentenza di revocatoria o il rientro del bene nella massa attiva, né le finalità di rendere definitiva l'assegnazione delle somme ottenute nel giudizio di esecuzione, erano da considerare fatti idonei a procrastinare l'accertamento del credito vantato dalla Banca oltre i termini previsti dall'art. 101 comma 1 L. Fall.

1.1. Il **SECONDO MOTIVO** deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 96 comma 2 n. 1, 101, ultimo comma L. Fall., in relazione all'art. 360 comma 3 c.p.c., per avere il Tribunale toscano, sulla scorta di una restrittiva interpretazione dell'art 96 L. Fall, errato nell'escludere la possibilità di ammissione con riserva di Banca sin dall'apertura del fallimento.

1.2 Il **TERZO MOTIVO** oppone violazione degli artt. 52 e 93 comma 3 L. Fall., 41 TUB e 2808 c.c.: il ricorrente lamenta che il Tribunale avrebbe dovuto ammettere la banca al passivo non per l'intero credito, bensì per la minore somma di i Euro 695.959,18, corrispondente alla somma ricavata dall'esecuzione immobiliare promossa sui beni oggetto di ipoteca ex art. 41 TUB.

1.3 Il **QUARTO MOTIVO** deduce violazione dell'art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c. per omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti: la decisione del Tribunale sarebbe basata sulla errata valutazione che la Banca avesse promosso un'esecuzione individuale verso terzi acquirenti in forza del diritto di sequela piuttosto che in base all'art. 41 TUB.

2 Va preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità del ricorso perché notificato oltre i termini previsti dall'art 99 ul. comma L. Fall.

2.1 Il provvedimento impugnato, depositato in data 17/11/2017, risulta essere stato comunicato dalla Cancelleria del Tribunale di Prato alla Curatela ricorrente in data 7 febbraio 2018 (cfr. certificazione autentica della Cancelleria della relazione di notificazione ai sensi dell'art. 16 undecies, del D.L. 179/12): il termine ultimo per la notifica del ricorso era, ai sensi dell'art. 99 ul. comma L. Fall., venerdì 9 marzo 2018; il ricorso per Cassazione è stato notificato proprio in tale giorno ed è, quindi, tempestivo.

2.2 La controricorrente individua la data di comunicazione del decreto del Tribunale di Prato nel 13/12/2017; ciò si evincerebbe dal recapito della pec della Cancelleria con la quale si rendono edotte le parti dell'invio del decreto all'Agenzia delle Entrate.

2.3 È di tutta evidenza che l'informativa di cui sopra non ha nulla a che vedere con la comunicazione integrale del decreto ex art 99 ul. comma L. Fall. che è, per evidenti garanzie di certezza della conoscenza del provvedimento, la sola modalità partecipativa idonea a far decorrere il termine (peraltro breve) per il ricorso in Cassazione e non ammette equipollenti.

3 Passando al merito, il primo motivo è fondato ed il suo buon esito consente di ritenere assorbiti tutti gli altri motivi.

3.1 La vicenda da cui origina il ricorso, per come risulta dagli atti di causa, si riassume nei termini seguenti: **BANCA** era creditrice della società **DEBITRICE Srl** della somma Euro 1.078.843,92, in forza di contratto di mutuo fondiario del 21.2.2005, garantito da ipoteca su beni ceduti dalla società in bonis a terzi.

Dichiarato il fallimento di **DEBITRICE Srl** con sentenza del 4/2/2008, la curatela promuoveva azione revocatoria ordinaria ex artt. 66 L. Fall. e 2901 c.c. avente ad oggetto gli atti di compravendita dei beni alienati dalla fallita a terzi.

**BANCA** incardinava la procedura di esecuzione individuale nei confronti del terzo proprietario che si concludeva con l'assegnazione al creditore della somma di Euro 695.969,18 ricavata dalla vendita dei beni e, con istanza "ultratardiva" (il termine di cui all'art 101 comma 1 era scaduto in data 09/10/2010) dell'11.11.2010 chiedeva di essere ammessa al passivo per l'importo di Euro 1.078.843,92; con decreto, non impugnato, del 23/6/2011; il Giudice Delegato dichiarava inammissibile l'istanza.

In data 09/06/2016 diveniva definitiva la sentenza che accoglieva la domanda di revocatoria proposta dal Fallimento e **BANCA**, con istanza dell'11.11.2016, proponeva nuova domanda di ammissione al passivo adducendo quale giustificazione del ritardo la circostanza che sino a quando il bene oggetto di ipoteca non era presente nell'attivo fallimentare non vi era possibilità di far valere il privilegio ipotecario e che solo con il passaggio in giudicato della sentenza che dichiarava l'inefficacia dell'atto dispositivo della società in bonis essa poteva insinuare nel passivo il credito in collocazione privilegiata.

Tale tesi è stata, in sostanza, accolta dall'impugnato provvedimento.

3.2 Ciò premesso, va rilevato che il coordinamento tra la disciplina dettata dall' art. 41 TUB e l'art.52 L. Fall., risponde a principi costantemente ribaditi nella giurisprudenza di questa Corte.

3.3 In generale, il citato art. 41 attribuisce al titolare del credito fondiario la facoltà di iniziare e proseguire l'azione esecutiva sui beni ipotecati a garanzia del credito medesimo, nei confronti del debitore, nonostante il fallimento di questi; si tratta di un privilegio processuale che non incide affatto sulla portata sostanziale del diritto. La norma, quindi, non comporta alcuna deroga

alla disciplina dettata in tema di accertamento del passivo, ed in particolare al principio di esclusività della verifica fallimentare previsto dalla L. Fall., art. 52; ne discende che l'assegnazione della somma disposta nell'ambito della procedura individuale ha carattere provvisorio, essendo onere del creditore di insinuarsi comunque al passivo del fallimento, con le forme e le tempistiche di cui agli artt. 93 e 101 L. Fall. in vista della graduazione dei crediti cui è strumentale la procedura concorsuale (Cass. 17368/2012, 15606/2014, 6377/2015, 23482/2018 e 12673/2022).

3.4 L'art. 101 comma 1 L. Fall. qualifica come "tardive" le domande depositate in cancelleria oltre il termine di trenta giorni prima dell'udienza fissata per la verifica dello stato passivo e non oltre quello di dodici mesi (prorogabile dal Tribunale a diciotto mesi in caso di particolare complessità della procedura) dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo. L'ultimo comma della norma in oggetto, che disciplina le domande cd. "supertardive" o "ultratardive", prevede che "decorso il termine di cui al comma 1, e comunque fino a quando non siano esaurite tutte le ripartizioni dell'attivo fallimentare, le domande tardive sono ammissibili se l'istante prova che il ritardo è dipeso da causa non imputabile".

3.5 Orbene, posto che è pacifico che la domanda di ammissione dell'11.11.2016 sia stata proposta abbondantemente oltre i termini di cui all'art. 101 comma 1 L. Fall., diviene dirimente ai fini della decisione verificare se, come sostenuto dalla Banca ed avallato dal Tribunale, la giuridica acquisizione all'attivo del fallimento dei beni oggetto di ipoteca, avvenuta solo in data 9/6/2016 con il passaggio in giudicato della sentenza di accoglimento dell'azione di dichiarazione di inefficacia dell'atto di vendita dei beni immobili, abbia impedito alla banca, sino a tale data, di insinuare al passivo fallimentare il proprio credito con il rango ipotecario.

3.6 Sul punto va rilevato che la giurisprudenza di questa Corte, a partire dalla pronuncia n. 26058/2017, richiamata nel ricorso, ha costantemente ribadito il principio, già in passato enunciato per i privilegi speciali, secondo il quale "al creditore che chiede di essere ammesso in rango ipotecario al passivo fallimentare è possibile riconoscere questa collocazione anche se il bene su cui grava la garanzia non faccia attualmente parte dell'attivo fallimentare. A tale riguardo occorre, tuttavia, secondo il disposto della L. Fall., art. 93 (nella versione introdotta dal D.Lgs. n. 5 del 2006), che la domanda di insinuazione indichi le oggettive ragioni della potenziale acquisibilità del bene alla procedura e descriva il bene su cui si intende far valere la prelazione. L'effettivo dispiegarsi della prelazione in sede di riparto resterà comunque subordinato al caso di avvenuto recupero del bene in garanzia al compendio fallimentare" (cfr. tra le tante Cass. 14960/2020 5341/2019).

3.7 A detto orientamento il Collegio presta adesione e intende dare continuità, non riscontrando ragioni per discostarsene.

3.8 In applicazione di tale insegnamento era dunque ben percorribile, quanto meno a far data della proposizione della domanda di revocatoria da parte del Fallimento, l'insinuazione al passivo del credito in via privilegiata ipotecaria, né costituiva per la Banca elemento ostativo a tale iniziativa l'aver promosso l'esecuzione individuale in danno del terzo.

3.7 Ha, dunque, errato il Tribunale ad individuare nella impossibilità da parte del creditore a far valere il privilegio ipotecario una causa non imputabile, giustificativa della ultratardività dell'insinuazione. In accoglimento del ricorso l'impugnato decreto va pertanto cassato con rinvio della causa al Tribunale di Prato, in diversa composizione, che si atterrà ai principi sopra esposti e provvederà anche alla regolamentazione delle spese del presente giudizio.

**P.Q.M.**

La Corte,

accoglie il primo motivo e dichiara assorbiti i restanti motivi,

cassa il decreto impugnato in relazione al motivo accolto e rinvia la causa al Tribunale di Prato, in diversa composizione, cui demanda anche la regolamentazione delle spese del presente giudizio.

Conclusione

Così deciso in Roma, il 14 gennaio 2025.

Depositato in Cancelleria il 14 febbraio 2025.

EX PARTE